

Le deliberazioni degli enti locali hanno riguardato un'operazione di costituzione di una società consortile, che sarebbe dovuta sorgere quale "gestore unico" del servizio di gestione dei rifiuti per effetto della partecipazione di più società, a loro volta già interamente partecipate dai comuni del medesimo ambito territoriale.

L'assemblea dell'ente di governo dell'ambito territoriale aveva infatti stabilito che alla Newco venisse affidato il servizio pubblico su tutto il territorio di competenza sul modello del c.d. *in house* "a cascata", sebbene la nuova società fosse ancora da costituire e da iscrivere all'elenco tenuto presso l'Anac ai sensi dell'art. 192 d.lgs. n. 50/2016 (2).

Nell'affermare il principio di cui in massima, la sezione regionale ha osservato che la deliberazione consiliare, nel limitarsi a una mera presa d'atto delle decisioni assunte dall'organo assembleare dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, non assolve gli oneri di motivazione analitica di cui al c. 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, in quanto non compie alcuna valutazione propria degli effetti finanziari, economici e patrimoniali che l'operazione può produrre nei confronti degli equilibri di bilancio dell'ente locale.

Nel parere, si fa riferimento, in particolare, alla mancata valutazione da parte del consiglio comunale degli effetti conseguenti alla previsione, contenuta nello statuto della costituenda società consortile, dell'obbligo a carico dei soci di corrispondere "contri-

---

Cosa, *La nuova tipologia di attività consultiva affidata alla Corte dei conti dalle recenti novelle del Tusp*, nota di commento a Corte conti, Sez. contr. enti, 25 ottobre 2022, in questa *Rivista*, 2022, 5, 144, all'indomani della sopravvenienza normativa, si fa rinvio ai richiami di cui alla nota a Sez. contr. reg. Toscana, 25 novembre 2022, n. 222, *ibidem*, 6, 126, cui si può aggiungere, nell'ambito delle pronunce più recenti, Sez. contr. reg. Veneto, 30 gennaio 2023, n. 12, *ivi*, 2023, 1, 162, con nota di A.M. Quaglini.

In tema di organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti cfr. Sez. contr. reg. Campania, 10 febbraio 2023, n. 13, *ibidem*, 1, 144, con nota di L. Alesiani, che ha affrontato il caso dell'acquisto di una partecipazione maggioritaria nella società di gestione da parte dell'ente di governo d'ambito territoriale della Provincia di Caserta, negando l'ammissibilità della stessa.

V. anche Cass., S.U., ord 14 marzo 2022, n. 8186, *ivi*, 2022, 2, 248, con nota di D.M. Locatello, *Inadempimento del contratto di servizio tra pubblica amministrazione e società "in house" affidataria nella prospettiva del riparto di giurisdizione*, che, di là dalla questione di giurisdizione, risolta a favore del giudice ordinario, affronta il caso della pretesa risarcitoria avanzata da un comune in ragione dell'inadempimento contestato una società partecipata interamente dagli enti locali di un ambito territoriale, tra i quali lo stesso comune attore, agli obblighi scaturenti dal contratto di servizio avente a oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti.

(2) L'elenco è stato però soppresso dal nuovo "Codice dei contratti pubblici", di cui al d.lgs. n. 36/2023, a decorrere dall'1 luglio 2023.

Sull'inutilità dell'acquisto di quote di una società consortile, cui l'Anac abbia negato la qualifica di società *in house*, da parte di un consorzio di bacino costituito da comuni cfr. Corte conti, Sez. contr. reg. Piemonte, 31 gennaio 2023, n. 17, *ivi*, 2023, 1, 152, con nota di richiami di L. Alesiani.

### Nota a Sezione controllo Regione Marche n. 53/2023

La deliberazione qui massimata è la prima di un gruppo di trentaquattro deliberazioni della Sezione regionale di controllo per le Marche, aventi numerazione dal n. 53 al n. 86 e riguardanti tutte la valutazione preventiva della medesima operazione di costituzione di una nuova società da parte degli enti locali aggregati nell'ambito territoriale ottimale (Ato) n. 2 di Ancona (1).

---

(1) Sul tema della nuova funzione consultiva, di cui all'art. 5 *t.u. in materia di società a partecipazione pubblica*, come novellato dall'art. 11, c. 1, lett. a), l. n. 118/2022, che ha introdotto una specifica deliberazione della Corte dei conti nel procedimento finalizzato alla costituzione di una nuova società pubblica ovvero all'acquisto di una partecipazione da parte di un'amministrazione pubblica, oltre alle riflessioni svolte da P.

buti in denaro e/o in natura per l'organizzazione comune dei mezzi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale”, nonché degli effetti finanziari sul bilancio comunale delle attività di gestione e riscossione della tariffa rifiuti, che l'assemblea dell'Ato aveva deliberato di affidare alla società di nuova costituzione.

La sezione ha anche rilevato la mancanza di indicazioni, nella deliberazione consiliare esaminata, in ordine al rispetto di quanto stabilito dall'art. 3-*bis* del d.l. n. 138/2011 (3), che, nel caso di affidamento *in house* di un servizio pubblico locale, impone agli “enti locali proprietari” di “accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all'impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio”.

A tali considerazioni, la sezione marchigiana, alimentando dubbi sotto il profilo della funzionalità e della razionalità operativa della complessiva operazione, ha aggiunto, sul piano degli elementi fattuali valorizzati in tutti i pareri resi in argomento, che:

- una delle società pubbliche, che dovrebbe assumere la qualità di socio della nuova società consortile, risulta essere “non operativa” dal 2018 e ricadere quindi in almeno due delle condizioni, che, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, ne imporrebbero il “riassetto”. Ciò ingenera perplessità sulla sostenibilità complessiva dell'operazione, sulla sua vantaggiosità e soprattutto sulla sua compatibilità “con il principio di sana e prudente gestione”, in considerazione del “rischio di trasferire sull'intera compagine societaria situazioni di squilibrio economico-finanziario e di crisi strutturale di un organismo societario già esistente”.

- lo scopo ultimo dell'operazione appare essere soltanto quello della costituzione di un nuovo “organismo societario a partecipazione pubblica”, che non svolgerebbe il servizio integrato ma soltanto attività di relazione con l'ente di gestione dell'ambito territoriale e con l'utenza, in quanto nella deliberazione consiliare viene precisato che le attività di raccolta, spazzamento delle strade e trasporto dei rifiuti saranno comunque svolte da ciascuna delle società consorziate nei rispettivi territori di riferimento. Ciò si pone in contrasto con il divieto posto dall'art. 20, c. 2, lett. c), d.lgs. n. 175/2016, nonché “con gli stessi principi ispiratori del Tusp (cfr. art. 1, c. 2; art. 4, cc. 1 e 2)”.

FILIPPO IZZO

\* \* \*